

PRECEDENZE CCNI

Le precedenze previste dal CCNI (art. 13/1 per i docenti e art. 40/1 per il personale ATA) nell'ordine, sono:

- Punto I) "Disabilità e gravi motivi di salute":

1. personale non vedente
2. personale emodializzato

- Punto II) "Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità" (nel CCNI 25/28 l'arco temporale dovrebbe essere non di otto ma di dieci anni)

- Punto III) "Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative", nell'ordine:

1. personale in condizione di disabilità di cui all'art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla L. 648/1950;
2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
3. personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

- Punto IV) "Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale", nell'ordine:

1. genitori che assistono il figlio con disabilità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o **abbiano compiuto i sessantacinque anni di età**, è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo;
2. coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
3. figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
4. fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).

- Punto V) "Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità" (nel CCNI 25/28 l'arco temporale dovrebbe essere non di otto ma di dieci anni)

- VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

- VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

- VIII Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017